

Ogg.: ricorso contro la decisione arbitrare assunta il 28/11/08 durante lo svolgimento del torneo pomeridiano presso \*\*\*\*

Con la presente avanzo formale ricorso contro la decisione formulata dall'arbitro durante il torneo predetto e relativa alla mano 10 giocata in Est/Ovest dalla coppia formata dal sottoscritto Manduchi Ambrogio e dal compagno Rocchi Alberto;

## Svolgimento dei fatti

Mano 10 – Dich. Est – Tutti in zona

|   |   |
|---|---|
| <p>♠ R 8 2<br/>♥ 10 5<br/>♦ R D F 7 6 5<br/>♣ A 10</p> <p>♠ F 10 9 7 5 3<br/>♥ D 9 8 3 2<br/>♦ 10<br/>♣ 8</p> | <p>♠ D 6<br/>♥ A R F 6<br/>♦ 9 4 3 2<br/>♣ 9 7 3</p> <p>♠ A 4<br/>♥ 7 4<br/>♦ A 8<br/>♣ R D F 6 5 4 2</p> |
|---|---|

La dichiarazione ha avuto il seguente svolgimento:

| Est<br><i>Rocchi</i> | Sud         | Ovest<br><i>Manduchi</i> | Nord   |
|----------------------|-------------|--------------------------|--------|
| passo                | stop2 fiori | 2 S.A.                   | contro |
| passo                | passo       | 3 picche                 | contro |
| passo                | passo       | passo                    |        |

Dopo il passo del mio compagno Rocchi, Est ha aperto dichiarando “stop 2 fiori”

Richieste da me informazioni su tale licita Nord precisava che, giocando corto-lungo, la dichiarazione presentava un valore di 12/15 punti onore, ed una mano monocolore a fiori, oppure una bicolore con altro palo da individuare.

Nella mia posizione di Ovest ho valutato:

- che esclusa l'apertura forte di 2 fiori, Sud disponeva perciò di una mano lunga a fiori o in alternativa di un secondo palo quasi certamente a quadri;
- che la mano del mio compagno in Est, di punteggio evidentemente non superiore a 10/11 p.o. doveva comprendere probabilmente una distribuzione di 6/7 carte nei semi maggiori e di altrettante nei semi minori;
- che giocando la nostra linea “Quinta nobile e miglior minore” una mia dichiarazione a salto di 2 S.A. su una apertura avversaria di 1 su palo minore avrebbe comportato solitamente il possesso di

almeno 5 carte in ciascuno dei pali maggiori e viceversa per una apertura di 1 su palo maggiore. Peraltro l'apertura di 2 fiori effettuata da Sud non avrebbe reso comprensibile un mio intervento per analogia a 3 S.A. che era quindi impraticabile;

- che la mia mano pur molto debole in punti onore, era da rivalutare fortemente in fatto di distribuzione, considerata la presenza di ben 11 carte nei maggiori e due singoli nei minori. Il prevedibile possesso di 6/7 carte nei maggiori da parte del mio compagno ci avrebbero consentito, in forza della teoria dei rialzi di Bergen, una competitiva difesa o a 3 cuori o a 3 picche, per contro la linea avversaria, vista la debolezza in punti onore della nostra, doveva avere prospettive elevate di manche. Rapidamente decidevo pertanto di adottare una linea di difesa competitiva, impegnando il cartellino di 2 S.A. con l'intento di provocare una pronuncia sui maggiori da parte del mio partner o almeno di scompaginare la licitazione avversaria.

L'avversario in Nord senza richiedere chiarimenti sulla mia licita giudicata evidentemente di disturbo, in possesso di 13 punti onore e di 18 di distribuzione, dichiarava senza esitazione "contro" per evidenziare la propria forza e lasciare al partner la scelta successiva.

Rocchi in Est, in possesso di 10 p.o., liberato dalla responsabilità di dichiarare un palo solo quarto, passava; ed altrettanto faceva l'avversario in Sud, ritenendo evidentemente che giocare un contratto di 2 S.A. contratto sarebbe stato esiziale per la nostra linea.

A questo punto, coerentemente con la linea impostata, dichiaravo il mio palo più lungo e cioè 3 picche; probabilmente con il senno di poi un licita di 3 cuori sarebbe stata più appropriata stante le carte in possesso del mio compagno.

Nord senza esitazione scendeva un cartellino di "contro" con intenti chiaramente punitivi, seguito da successivi tre "passo".

Il gioco della mano con attacco a fiori di Nord non aveva storia; la nostra linea Est/Ovest perdeva 1 presa a fiori, 1 a quadri, 2 picche i battuta e 1 picche di tagli peraltro evitabile. 5 prese perse ed 1 down in zona.

Finito, senza contestazioni, il gioco, Sud apriva lo score e constatava che nei turni precedenti tutti avevano giocato in Nord/Sud 5 fiori +2, acquisendo 640 punti anziché 200 e che il bagno di sangue non c'era stato. Chiamava il Direttore di gara al quale diceva che io, in Ovest, avevo solo 3 punti onore e non potevo perciò intervenire dopo la sua licita con 2 S.A., che il mio compagno non aveva allertato. Al che il sig. Rocchi faceva presente che non aveva allertato il mio intervento semplicemente perché non aveva compreso il significato.

L'arbitro ritirava lo score e si riservava di decidere.

Effettuato il cambio per un uovo turno, un paio di minuti dopo l'arbitro di avvicinava al mio tavolo e mi mostrava lo score della mano 10 dove aveva scritto come risultato "5 fiori+2", con punteggio di 640 giocati virtualmente d Nord/Sud, anziché i "3 picche!-1" effettivamente dichiarati e giocati dalla nostra linea Est/Ovest.

Stavo giocando e mi sono limitato a dire che consideravo ingiustificata ed invalida tale pronuncia e che avrei presentato ricorso alla Federazione. L'arbitro mi rispondeva che era mia facoltà.

## Considerazioni e richieste

1. E' da rilevare anzitutto che il gioco del bridge è nato e si è sviluppato inizialmente in un paese di antica democrazia e cioè l'Inghilterra, e che si incentra nella libera competizione e nello scontro, purché con corretto comportamento, di due coppie avverse che scommettono sul numero di prese dichiarate e fatte da ciascuna di esse; con premi e penalità a seconda dei risultati ottenuti. La competizione consiste nel valutare per ciascuna delle due parti, se sia più conveniente scommettere su un proprio risultato positivo o limitatamente negativo, oppure subire quello dichiarato dagli avversari. La scelta è libera, sempre se corretta e le conseguenze devono essere accettate.

A posteriori non si può recriminare o cambiare: una scelta liberamente effettuata "tamquam non esset" "Factum infectum fieri equità". Gli score devono registrare ciò che è esattamente avvenuto durante il torneo e non possono essere cambiati.

La realtà non può essere sostituita dalla finzione; può essere oggetto di penalizzazione, ma non di invenzione.

Il Direttore di Gara deve garantire il libero scontro dei "competitors" limitandosi a compensare eventuali danneggiamenti dovuti a scorretti comportamenti.

Ma l'arbitro non gioca e non si può sostituire ai giocatori nelle loro scelte, difensive od offensive che siano.

2. L'esame, sia pur successivo, della distribuzione della mano e dello score completo dei 9 turni giocati mettono chiaramente in rilievo che non esiste possibilità di slam sulla linea Nord/Sud, senza uscita favorevole; l'uscita naturale di Ovest con il 3 di cuori (quarta carta nel colore) alla ricerca di un possibile Asso o Re, determina immediatamente la perdita di 2 prese. La sola dichiarazione di manche da parte di Nord/Sud realizzabile in ogni caso e con qualunque sistema limitativo è quella di 5 fiori.

Non è pertanto ipotizzabile in alcun caso un risultato di 5 fiori +2 quale inopinatamente ed indebitamente l'arbitro ha immaginato in via virtuale per la linea Nord/Sud che aveva invece nella fattispecie optato per la penalizzazione poi solo parzialmente avvenuta del contratto di 3 picche dichiarato da Ovest.

3. In parallelo la difesa su cui può spingersi nella mano 10 la linea Est/Ovest risulta essere, sempre a posteriori, quella fino a 3 picche o addirittura a 4 cuori, anche se contratti, come effettuato in altro turno di gioco.

Ma l'essenza ed il bello del Bridge Contract consiste proprio in ciò: viene premiato e può vincere, solo chi riesce, in via preventiva, a valutare e leggere con più aderenza alla realtà, le mani degli avversari e del proprio compagno e ne assume i rischi; e non chi effettua una scelta che, se risulta errata, può tentare di rovesciare con l'ausilio, anche non colpevole, del direttore di gara.

4. In conclusione chiedo che venga dichiarato nullo il risultato di 5 fiori +2 attribuito indebitamente alla linea Nord/Sud nella mano 10 del 6° turno del torneo in oggetto indicato, perché non dichiarato, non giocato e puramente virtuale; chiedo altresì che venga ripristinato anche nei conteggi del torneo, quello di 3 picche !-1, effettivamente dichiarato, giocato ed acquisito sul campo.

Distintamente

Ambrogio Manduchi

Egr. sig. Manduchi,

la parte iniziale della Sua lunga lettera è del tutto irrilevante ai fini della valutazione arbitrale, dato che nessuno, nella circostanza, ha mai messo in dubbio la Sua libertà di azione né, dunque, le motivazioni della stessa.

Ciò che rileva, o meglio quanto debba essere oggetto di analisi critica, è invece il contenuto della parte che Lei titola “Considerazioni e richieste”.

Nel merito delle medesime, non posso che esprimere perplessità circa l'*excursus* storico e geografico di cui all'*incipit*, visto che la provenienza del gioco, in termini temporali come *ex loci*, non ha alcuna influenza sulla lettera stessa delle leggi che lo regolano, le quali esprimono concetti che hanno vita propria, indipendente dalla loro genesi, quella sì, storicizzata.

Inoltre, sebbene il richiamarsi ad astratti concetti di generica democrazia non sia pertinente, perché non si può mai dimenticare che, seppure il nostro Codice violasse quei principi – ma così, come vedremo, non è –, *dura lex sed lex*, non posso che ribadire la frase di esordio di questa mia: la Sua libertà di azione ed espressione non è stata messa in discussione in alcun modo, ma sono invece i diritti degli avversari, come vedremo, ad essere stati lesi, ed è da lì che è nata l'azione risarcitoria dell'arbitro.

Né posso comprendere la frase latina da Lei utilizzata, la quale non ha certo valore nell'universo giuridico generale, per non parlare di quello più specificamente bridgistico. L'affermare, infatti, l'immutabilità dei fatti quali già accaduti ha un'evidente, esclusiva valenza ontologica, e certo nessuno – tranne forse i politici, avvezzi a smentire senza ritegno, ai quali si potrebbe ricordare la stupenda frase di Bulgakov “ i dati di fatto hanno la sgradevole caratteristica di essere ostinati” – potrebbe mai negarne la validità.

È infatti pacifico che, come Lei stesso afferma, comportamenti scorretti (per utilizzare la Sua stessa terminologia, ma “inappropriati” è certo una parola più indicata, nella circostanza) comportano una sanzione, la quale può essere di varia natura: può tendere alla sola punizione del reo, o alla sanatoria di danni subiti dagli innocenti, o, in certi casi, ad entrambi i fini. Come nel diritto civile, il risarcimento può poi essere a carattere di ammenda, ma può anche prevedere il ripristino dello *status* antecedente il comportamento illecito, ovvero proprio quello che è correttamente accaduto nel Suo caso.

Come ho già avuto modo di scrivere quando risposi all'arbitro coinvolto quando, molto correttamente, volle approfondire *sua sponte* l'argomento, la piena libertà di azione “dichiarativa, nella circostanza), non annulla il diritto, altrettanto pieno, degli avversari a ricevere delle informazioni compiute e ben definite in merito alle azioni degli avversari, quanto meno quando le stesse derivino da accordi di coppia o, comunque, da consuetudini della coppia medesima.

Quando, poi, sussista un dubbio su quale sia il reale accordo di coppia, il nostro Codice, come è ovvio, richiede ai supposti rei l'onere di provare che la spiegazione fornita fosse corretta a dispetto delle apparenze, o, in altre parole, che colui che ha intrapreso l'azione apparentemente mal spiegata (le carte, per capirci, non corrispondono alla spiegazione fornita dal compagno), lo ha fatto deviando dagli accordi, in maniera tale da rendere impossibile per il compagno arrivare alle giuste conclusioni.

Il perché l'onere della prova ricada sui colpevoli è ovvio: non si tratta di un processo penale, dove il principio sarebbe rovesciato, ma di un procedimento civile dove c'è una coppia che ha subito un danno e, dunque, che ha diritto ad un risarcimento se non è possibile provare che si è agito in conformità di leggi e regolamenti.

Nel merito, è palese che la spiegazione ha causato un danno e, in modo particolare, che ha distratto gli avversari dal miglior contratto per loro disponibile, ovvero quello di 5 fiori. Per quanto riguarda poi il numero di prese da registrarsi, trovo davvero singolare che Lei, partito colpevole, ovvero colui che si è reso responsabile dell'impossibilità di sapere che cosa sarebbe successo in 5 fiori, pretenda, in fase di analisi a posteriori, che Le venga assegnato ciò che nessun altro aveva trovato, e cioè l'attacco a cuori.

Al di là delle considerazioni meramente filosofiche, comunque, la lettera del Codice ne assorbe totalmente il principio, visto che assegna all'arbitro l'onere di modificare il risultato nei termini, favorevoli

al partito innocente, del miglior risultato possibile tra quelli probabili senza il verificarsi dell'infrazione, partendo quindi dalla situazione qual era al momento che ha provocato uno sviluppo affetto dal comportamento illecito (nel nostro caso, la spiegazione sbagliata o, se preferisce, lacunosa). Se, quindi, pur con la medesima infrazione, la licitazione avesse avuto uno sviluppo, magari artificiale, che avesse portato a giocare le fiori da Nord, allora il risultato da assegnarsi sarebbe stato quello di 5 fiori giuste, visto l'ovvio attacco di A cuori con le carte di Est. Ma così come stavano le cose, Lei avrebbe attaccato da Ovest come tutti gli altri, e la fiche dimostrava al di là di ogni dubbio che l'attacco più probabile era certamente quello a picche. Del resto, per attribuire 5 fiori+2 non era nemmeno necessario, come detto sopra, che fosse l'attacco più probabile, ma solo uno dei probabili (solo se fosse stato molto improbabile, in via equitativa l'arbitro avrebbe potuto assegnare un punteggio ponderato, quindi a Lei più favorevole, ma mai nei termini di 5 fiori giuste).

Distinti Saluti,  
Maurizio Di Sacco